

ACCORDO ADDIZIONALE

alla Convenzione italo-sammarinese del 26 marzo 1927 per l'impianto e l'esercizio della ferrovia elettrica San Marino - Rimini

IL GOVERNO DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI SAN MARINO ed il GOVERNO ITALIANO, nell'intento di precisare e di integrare le disposizioni della Convenzione stipulata a Roma il 26 marzo 1927 per l'impianto e l'esercizio della Ferrovia Elettrica San Marino-Rimini, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

La vigilanza della linea, in materia di polizia, è affidata a funzionari italiani sul territorio italiano e a funzionari sammarinesi sul territorio della Repubblica.

I due Governi si impegnano a fornirsi reciprocamente tutte le informazioni che all'uno o all'altro di essi potessero occorrere nei riguardi della linea in materia di polizia.

Art. 2

La vigilanza tecnica ed amministrativa sulla Ferrovia è affidata al Ministero Italiano delle Comunicazioni (Ispettorato Generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione). Il personale addetto a tale vigilanza e che sarà preventivamente designato, verrà esonerato dal doppio giuramento.

Art. 3

Il personale italiano dipendente dalla Società Esercente e destinato a disimpegnare le proprie funzioni anche nel tratto di linea posta sul territorio della Repubblica, e viceversa il personale sammarinese dipendente dalla Società stessa e destinato a disimpegnare le proprie funzioni anche nel tratto di linea posta sul territorio del Regno, per acquistare la qualifica di pubblico ufficiale, deve dichiarare di sottostare alle disposizioni di legge vigenti rispettivamente nella Repubblica e nel Regno (1).

Art. 4

Per quanto riguarda le modalità per l'esercizio della linea - e particolarmente per quanto riguarda il numero delle corse dei treni, gli orari, le tariffe, le concessioni di viaggio - la Società esercente, dopo aver preso accordi con

(1) Vedi art. 26 del Capitolato annesso alla Convenzione per la concessione della Ferrovia a trazione elettrica ed a sezione ridotta da Rimini a San Marino.

L'Amministrazione Sammarinese, sottoporrà le proposte al Ministero Italiano delle Comunicazioni (Ispettorato Generale della Motorizzazione civile e dei Trasporti in concessione).

In caso di mancato accordo tra le Amministrazioni tecniche dei due Stati i punti controversi saranno risolti tra il Ministero degli Affari Esteri del Regno e la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica.

Art. 5

Le tasse erariali sui prezzi di trasporto ferroviario, tanto nei riguardi dei viaggiatori quanto in quelli dei bagagli e delle merci, sono di spettanza del Governo italiano e del Governo della Repubblica in proporzione al chilometraggio territoriale.

La Repubblica di San Marino, in considerazione del fatto che il Governo italiano ha preso a suo carico la sovvenzione della linea, cede al Governo italiano, autorizzandolo a percepirla, la parte di tasse erariali ad essa spettante.

Art. 6

La competenza a giudicare - nel caso di azione giudiziaria per ritardo nella riconsegna, per avarie e per perdita di bagagli e di merci - è determinata dal territorio in cui è situata la stazione presso la quale deve essere avanzato il reclamo, in base alle norme ed alle condizioni in vigore per i trasporti sulla ferrovia San Marino-Rimini.

In ogni altro caso, la competenza è determinata dal territorio in cui avviene il fatto oggetto dell'azione.

Art. 7

Ai fini dell'esercizio della Ferrovia, è riconosciuto l'interesse che i due Governi insieme hanno sulla sottostazione elettrica azionante la linea e sul suolo annesso alla sottostazione stessa.

Scaduti i 25 anni, di cui agli articoli 7 ed 8 della Convenzione italo-sammarinese del 26 marzo 1927 e qualora non intervenga la proroga di cui all'art. 9 di detta Convenzione, il Governo sammarinese avrà diritti uguali a quelli del Governo d'Italia per quanto concerne l'esercizio di detta sottostazione.

Art. 8

Sulle stazioni della linea - nelle festività e nelle speciali ricorrenze stabilite da ognuno dei due Stati - saranno esposte le bandiere rispettive, dando il posto d'onore alla bandiera dello Stato sul cui territorio è situata ciascuna stazione.

Art. 9

Ogni dubbio che sorgesse nell'applicazione tanto della Convenzione del 26 marzo 1927, quanto del presente Accordo addizionale, sarà eliminato in via amministrativa, mediante intese dirette tra le Amministrazioni competenti delle due Alte Parti contraenti e, qualora non si raggiungesse l'accordo, a norma del secondo comma dell'art. 4.


Art. 10

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data che sarà fissata con ulteriore scambio di note fra i due Governi e seguirà in tutto la sorte della Convenzione del 26 marzo 1927 per la Ferrovia Rimini-San Marino.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari italiano e sammarinese hanno firmato il presente Accordo addizionale.

FATTO a Roma, 18 maggio 1942.

Per la REPUBBLICA DI SAN MARINO



Per l'ITALIA

